



Comune di Terrassa Padova
Regione del Veneto
Provincia di Padova

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Novembre 2012

01 - RELAZIONE TECNICA

Sindaco:
Ezio Betto

Assessore alle attività produttive:
Modesto Lazzarin

Progettisti:
GianLuca Trolese – urbanista
Alessandro Campalto – urbanista



RELAZIONE TECNICA

1. LINEAMENTI NORMATIVI	3
1.1 Quadro normativo di riferimento	3
1.2 Analisi delle caratteristiche demografiche, territoriali, ambientali e socioeconomiche	10
1.3 Quadro generale.....	10
1.3.1 Profilo urbanistico - ambientale.....	10
1.4 Profilo economico (sistema produttivo).....	10
1.5 Profilo demografico	11
1.6 La popolazione residente:.....	12
1.7 La popolazione fluttuante.....	12
2. LO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE.....	16
2.1 Numero e dislocazione attuale dei pubblici esercizi	16
2.2 Gli esercizi equivalenti:.....	17
2.3 Altre forme di somministrazione.....	17
3. LA RIPARTIZIONE IN ZONE.....	19
3.1 La zonizzazione	19
3.2 Schede descrittive dei profili di ogni zona	19
4. MODALITA E APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI	21
4.1 La concorrenza.....	21
4.2 L'accessibilità	21
4.3 La sostenibilità.....	21
5. CONSIDERAZIONI, INTERPRETAZIONI E FONTI DI RIFERIMENTO	25
5.1 interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione	25
5.2 Revisione ed aggiornamento dei dati.....	25
5.3 Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli non affiliati.....	26
5.4 Comunicazione dell'esito di chiusura dell'istruttoria	26
5.5 Manifestazioni temporanee	26
5.6 Requisiti morali.....	26



1. LINEAMENTI NORMATIVI

1.1 Quadro normativo di riferimento

Con la legge 21 settembre 2007 n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" la Regione del Veneto ha disciplinato un settore, fino ad allora regolamentato dalla LR. 287/1991, dovendo tenere presente le trasformazioni intervenute negli anni, sia sul piano ordinamentale (in particolare con riferimento alla normativa comunitaria e alle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza), sia nelle abitudini dei consumatori.

In particolare il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006 (c.d. Decreto Bersani in materia di liberalizzazioni), prevede che le attività commerciali e quelle di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza tener conto di limiti correlati al rispetto di distanze minime obbligatorie o a limiti riferiti a quote di mercato predefinite e prevede che regioni ed enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari a tali principi e disposizioni.

L'inderogabilità di tali normative a tutela della concorrenza è stata ribadita in più occasioni sia dalla Corte Costituzionale, sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia dal supremo organo di giustizia amministrativa, da ultimo con sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 2808/2009, del 05.05.2009.

Con la pubblicazione su gazzetta ufficiale del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" l'ordinamento statale ha rafforzato i lineamenti legislativi generati dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223.

Le indicazioni del D.L. 26 marzo 2010 n.59 (legge quadro nazionale) non sono in contrasto con i principi e le disposizioni della LR del 21 settembre 2007 n. 29 in quanto quest'ultima seguendo il principio di sussidiarietà verticale (art.118 Costituzione Italiana) sviluppa la disciplina di regolamentazione attuativa in materia di somministrazione alimenti e bevande rimanendo comunque all'interno dei limiti giurisprudenziali del D.L. 26 marzo 2010 n.59. Gli elementi normativi del D.L. 26 marzo 2010 n.59 in contrasto rispetto alla LR del 21 settembre 2007 n. 29 riguardano i requisiti professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, i quali finché non saranno novellati dalla Regione Veneto sono abrogati dal testo regionale, fanno infatti fede quelli indicati dalla legge nazionale.

Con il D.L. 26 marzo 2010 n.59, precisamente all'art. 64 comma 3 si prevede:

al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle



aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività'. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

Tuttavia, poiché la disciplina della materia assume profili di particolare delicatezza, dovendo contemperare la libertà di iniziativa economica con le esigenze di tutela di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, della sicurezza stradale, della salute dei consumatori e degli utenti, di controllo dell'inquinamento acustico ed ambientale, di prevenzione dell'alcolismo e di tutela dell'integrità psichica della persona, di conservazione e salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, la legge regionale in coerenza con il D.L. 26 marzo 2010 n.59 ha deciso di mantenere in capo ai Comuni la programmazione del settore, emanando criteri e parametri cui attenersi per il rilascio delle autorizzazioni.

Risulta peraltro evidente che una normativa di programmazione non può, a pena di illegittimità, far riferimento a quote di mercato, al rapporto tra domanda e offerta, a valutazioni inerenti la propensione al consumo.

Per tale motivo con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2982 del 14.10.2008 e successiva rettifica con delibera di Giunta Regionale Veneto n. 3340 del 04/11/2008 sono state emanate le linee guida per la determinazione dei parametri oggettivi, indici di qualità del servizio e dei criteri di programmazione, in coerenza all'art. 64 comma 3 del D.L. 26 marzo 2010 n.59 e ai sensi degli articoli 33 e 8 comma 6 della l.r. 29/2007, in attuazione delle quali sono stati elaborati i criteri comunali di cui alla presente relazione.

Tale provvedimento, del quale è segnalata la sperimentality dell'approccio metodologico, individua alcuni indicatori articolati in tre tipologie (accessibilità, concorrenza e



sostenibilità) e prevede l'uso di matrici di programmazione che riassumono i risultati di analisi conoscitive dello stato attuale e tendenziale dei caratteri relativi al territorio, all'economia e alla popolazione.

Con l'approvazione del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge il 22 dicembre 2011 n. 214 (Decreto Salva Italia) e in particolare agli articoli 31 comma 2 e 34; e nel Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge il 24 Marzo 2012 n. 27 (Disposizioni per concorrenza e competitività) agli articoli 1, 17 comma 4, lettera a) e 39 comma 1 successivamente recepito dalla Regione Veneto in particolare per la materia del commercio con DGR n°1010 del 5 Giugno 2012.

In particolare l'art 31 della D.L. n.214/2011 prevede:

Esercizi commerciali

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, **costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.** Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In particolare l'art 34 della D.L. n.27/2012 prevede:

Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

... (omissis) ...

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, **fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo**, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:



- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
 - b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
 - c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
 - e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
 - g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

... (omissis) ...

In particolare l'art 1 della D.L. n.214 prevede:

Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, **sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti** di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

- a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
- b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle



finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno



2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

... (omissis) ...

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Con l'introduzione della Direttiva Servizi D. Lgs. n.147 del 6 Agosto 2012 in vigore dal 14 Settembre 2012 si sono introdotte ulteriori modificazioni e in particolare per la somministrazione l'art. 8 modifica l'art. 71 del decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.

In particolare modifica i requisiti morali che devono possedere i titolari e i preposti delle imprese di somministrazione e di commercio.

Per il commercio di prodotti alimentari e nella somministrazione di alimenti e bevande viene introdotta la possibilità di nomina di un preposto anche per le imprese individuali.

In relazione agli aspetti innovativi di liberalizzazione del settore del commercio definiti all'interno dei Decreti Legge sopracitati, **si evidenzia come la disciplina per la somministrazione di alimenti e bevande, in particolare le disposizioni dell'art. 34 della LR 29/2007, non siano oggetto di stralcio se la redazione dei criteri di programmazione si sviluppi da uno studio approfondito del territorio che identifichi situazioni di criticità per l'interesse generale mediante indicatori oggettivi.** Si intende per criticità quelle situazioni all'interno di un territorio comunale che ledono i principi costituzionalmente definiti dell'interesse generale come: la tutela della salute, dei lavoratori, la tutela dell'ambiente naturale, la tutela dell'ambiente urbano, la tutela dei beni culturali, ecc.. Tale indicazione è confermata all'interno della DGR n°1010 del 5/06/2012 (Ricognizione delle disposizioni



normative regionali in materia di commercio) dove per il tema della somministrazione di alimenti e bevande non vengono evidenziate modifiche alla disciplina della programmazione comunale.

Le analisi conoscitive utilizzate per elaborare matrici ed indicatori, di seguito sinteticamente illustrate, sono principalmente il frutto di verifiche ed analisi elaborate con i dati messi a disposizione dal comune di Terrassa Padovana, provincia di Padova, Sistar Regione Veneto, camera di commercio e ISTAT.

L'obiettivo è quello, indicato dalle linee guida, di superare un'ottica di settore e proporre un percorso integrato, che a partire dalla conoscenza delle caratteristiche demografiche, fisiche, ambientali, storico culturali e funzionali del territorio pervenga ad una programmazione del servizio di somministrazione che tenga conto della specificità del territorio comunale e delle sue criticità, fragilità, potenzialità al fine di armonizzare le esigenze della concorrenza e della sostenibilità sociale ed ambientale. Il piano quindi non si colloca come strumento di limitazione della domanda di insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, bensì pone premesse e valutazioni in maniera ancillare tra loro sullo stato attuale e sulla sostenibilità futura del territorio. Il piano è quindi uno strumento fondamentale e di supporto ai futuri operatori economici per comprendere le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio e aiutare di conseguenza la miglior scelta allocativa di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande in funzione del contesto e del tipo di domanda presente affinché si promuova uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche tutelando il livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche quale ambiente di vita.

Nella presente relazione si darà quindi conto delle modalità di applicazione delle linee guida regionali con riferimento all'individuazione delle zone e all'elaborazione degli indicatori e delle relative matrici, per la quale si sono prese a riferimento anche le sperimentazioni indicate dalla stessa Regione e dall'ANCI.



1.2 Analisi delle caratteristiche demografiche, territoriali, ambientali e socioeconomiche

1.3 Quadro generale

1.3.1 Profilo urbanistico - ambientale

Terrassa Padovana si trova al centro di un grande quadrilatero fisico delimitato ad ovest dall'autostrada A13, a sud dalla SP Monselice - mare, ad est dalla SS Romea e a nord dalla linea del fiume Bacchiglione. Un territorio prevalentemente agricolo con una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di 1.220 ettari. Il Comune di Terrassa Padovana si estende per 14,72 Km², e vi è insediata una popolazione superiore a 2.500 abitanti (più di 170 abitanti per Km²).

Confina con i comuni di Arre, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve. Dista 30 Km da Padova, 40Km da Rovigo e 40 Km da Chioggia.

Il territorio di Terrassa Padovana è percorso da diversi assi stradali: la SP 17, che collega il territorio con Cartura, Due Carrare e l'arteria stradale SS Battaglia; la SP 35 che da Conselve raccorda tutti i centri presenti a nord del comune fino a Padova; la SP 96 che attraversa il territorio comunale da ovest ad est e la SP 3 che interessa il centro della frazione di Arzercavalli scorrendo da nord a sud.

Il nodo viario è l'elemento sul quale si regge gran parte dell'organizzazione territoriale dei comuni della bassa pianura Padovana. Il nucleo urbano di Terrassa Padovana e quello della frazione di Arzercavalli rappresentano dei baricentro ed il punto obbligato di attraversamento, per i flussi di traffico che da sud raggiungono Padova e le zone produttive della sua area metropolitana.

Il centro del capoluogo ha diverse funzioni terziarie (commercio, banche, uffici).

La struttura del centro presenta la compresenza di svariate attività concentrate lungo le vie principali anche nella frazione di Arzercavalli.

I Servizi e le strutture sono concentrati fuori dal centro (servizi scolastici elementari e medie).

Il Comune di Terrassa Padovana è dotato di Variante Generale al P.R.G. approvata con D.G.R.V n. 2954 del 17/09/2004.

1.4 Profilo economico (sistema produttivo)

Da una rapida analisi effettuata sul PRG approvato nel 2004, emerge che attualmente le aree a destinazione produttiva (D1, industriale, commerciale, artigianale) presenti nel territorio di Terrassa hanno una superficie poco superiore di 20 ettari, dei quali 45.000 mq risultano non edificati.



01 - RELAZIONE TECNICA – Comune di Terrassa Padovana

Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Quanto le imprese insediate e gli addetti operanti dai dati forniti dal centro studi CCIAA elaborati relativamente al periodo 2007-2009 per il territorio comunale è emersa la seguente tabella:

	TERRASSA PADOVANA	Totale Conselvano	Tot.provincia di Padova	% TERRASSA P.NA su:	
				Totale Conselvano	Totale provincia
Superficie (km.2)	14,7	230,7	2.147,0	6,4	0,7
Popolazione residente (1)	2.521	54.616	920.903	4,6	0,3
- n. abitanti per km.2	171,3	236,8	428,9		
Addetti (2)	707	15.016	347.032	4,7	0,2
Reddito prodotto - milioni euro (3)	53,9	1.145,1	25.125,3	4,7	0,2
- Reddito pro-capite in euro (4)	21.730	21.229	27.617		
Sedi di impresa (5)	340	5.984	94.334	5,7	0,4
- di cui artigiane (5)	126	2.145	28.335	5,9	0,4
- di cui industria e terziario (5)	214	4.139	77.710	5,2	0,3
Insedimenti produttivi (6)	375	6.728	112.068	5,6	0,3
- di cui industria e terziario	248	4.864	95.097	5,1	0,3
Numero abitanti per: (7)					
- totale insediamenti produttivi	6,7	8,1	8,2		
- totale insediamenti industria e terziario	10,2	11,2	9,7		
- imprese artigiane	20,0	25,5	32,5		
Insedimenti per settori					
- Attività agricole	127	1.864	16.971	6,8	0,7
- Industria (manifatturiero, energia, estrattive)	56	987	15.204	5,7	0,4
- Costruzioni	83	1.221	15.835	6,8	0,5
- Commercio	39	1.274	28.819	3,1	0,1
- Servizi (8)	70	1.351	34.751	5,2	0,2
- Non classificate	0	31	488	-	-
Credito (9)					
- Sportelli bancari	1	30	655	3,3	0,2
- Depositi bancari (in milioni euro)	*	*	12.842,1	n.d.	
- Impieghi bancari (in milioni euro)	*	*	31.292,5	n.d.	

Da questi dati rappresentativi delle dinamiche economiche presenti a Terrassa Padovana, si rileva come la percentuale delle imprese sia il 7% di quelle presenti nel territorio del conservano. Tra i settori, spicca la predominanza degli insediamenti per attività agricole che sono il 34% del totale, seguiti da quelli delle costruzioni che rappresentato un buon 22%. Il commercio rappresenta il 10% sotto la media dei comuni del conservano che ne detiene il 19%. Per quanto riguarda il numero di addetti se confrontato con il dato al 2001 si assiste ad un incremento di circa il 10%.

1.5 Profilo demografico

Ai fini della presente programmazione la popolazione totale è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante.

Data	residenti	variazione annua
31/12/2002	2134	
31/12/2003	2204	+70
31/12/2004	2260	+56
31/12/2005	2321	+61
31/12/2006	2395	+74
31/12/2007	2432	+37
31/12/2008	2480	+48
31/12/2009	2530	+50



1.6 La popolazione residente:

La popolazione residente quella risultante al 31/12/2009 all'anagrafe del Comune. Tale dato, utilizzato con il dettaglio della via, è stato poi ripartito tra le diverse zone nelle quali le vie ricadono.

Per le vie ricadenti in più zone la popolazione è stata assegnata attraverso una attribuzione tra ciascuna zona in proporzione alla lunghezza della via e al numero di residenze ricadenti in ciascuna di esse.

La popolazione residente, nella sua totalità, viene utilizzata al fine di commisurare la domanda stabile di servizi di somministrazione. Per quanto riguarda ulteriori caratteristiche della popolazione, quali classi di età, sesso, composizione dei nuclei, si è ritenuto di trascurare tale dettaglio in quanto scarsamente rilevante ai fini di una programmazione di esercizi di somministrazione i quali, nelle loro molteplici tipologie, possono indirizzare il loro servizio indifferentemente e tutta la popolazione residente.

1.7 La popolazione fluttuante

La popolazione fluttuante, la cui stima è volta a misurare l'entità di una domanda aggiuntiva (o potenziale) di servizi di somministrazione, deriva da segmenti di popolazione diversi da quella residente. In via generale, la popolazione fluttuante deve considerare sia i movimenti sistematici che avvengono sul territorio (per studi e lavoro), sia i movimenti occasionali che possono concorrere nel fabbisogno di servizio. Tale analisi viene articolata nei suoi diversi fattori:

Da traffico:

La stima ha lo scopo di quantificare il flusso di persone e veicoli che transitano sulle strade Provinciali o comunque di rilevanza extracomunale presenti nel territorio comunale.

Tale fenomeno viene rilevato stimando il flusso nelle sue componenti e quindi applicando a questo una probabilità di fermata.

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti dati e criteri:


Il Piano provinciale della Viabilità di Padova approvato nel luglio del 2001 e aggiornato nel 2005 fornisce un rilievo dei flussi di traffico sia qualitativo che quantitativo, che consente di tracciare la mappa degli spostamenti che interessano la rete viaria del Comune di Terrassa Padovana.



Per la rilevazione dei veicoli il Piano citato ha preso in esame diverse sezioni bidirezionali significative all'interno del territorio comunale sulle strade provinciali presenti che sono le principali vie di accesso e di uscita dal comune.

I dati considerati consistono nel flusso orario in unità veicolari equivalenti. Questi dati sono stati successivamente moltiplicati per le 24 ore.

L'obiettivo è quello di calcolare il solo numero delle persone che potenzialmente possono sostare nel territorio e utilizzare i servizi di somministrazione.



Estratto Piano Provinciale Viabilità (Padova 2005)

Il piano fornisce il coefficiente di utilizzo medio degli autoveicoli pari a 1,3 mentre per la probabilità di fermata si ritiene congruo considerare la percentuale di 0,1% per chilometro percorso. stima prudenziale volta a stimare il fenomeno in misura piuttosto bassa, anche in considerazione del fatto che una parte dei veicoli in transito riguarda persone già conteggiate nelle altre categorie di domanda potenziale, quali i residenti, i flussi da studio, lavoro, ecc.

La distanza chilometrica considerata è data dalla somma delle principali strade di attraversamento ricadenti nel territorio del Comune di Terrassa Padovana intersecanti le 2 Zone definite nelle presenti linee guida.



Da poli di attrazione:

Per poli di attrazione si intendono ambiti, aree o edifici che generano attrazione nei confronti di popolazione da fuori Comune in modo non costante nel corso dell'anno.

Nella realtà locale non sono stati individuati poli di attrazione in grado di generare una domanda aggiuntiva apprezzabile. Si ritiene che non siano riconducibili a "poli di attrazione" i complessi sportivi, il teatro comunale, le sagre paesane, in quanto l'attività svolta non genera domanda aggiuntiva significativa di servizio.

Da istituzioni:

Il flusso da istituzioni da parte di non residenti può essere ricondotto essenzialmente alle scuole locali, assumendo come stima i movimenti sistematici in entrata per motivi di studio del censimento 2001 che offre un dettaglio su tale movimentazione:

Comune Partenza	Prov Partenza	Mezzo di Trasporto	Motivo di Spostamento	n° Spostamenti
Vari	PD	Vari	Casa - Studio	21

Fonte: Regione Veneto – dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001

La popolazione fluttuante da istituzioni è stata quindi ripartita stimandone una diversa incidenza a seconda delle diverse zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale. Considerando che i plessi scolastici che attirano studenti sono localizzati in prossimità della del centro di Terrassa si è ritenuto di stimare il 48% per la Zona 1 e il restante 52% per la zona residua.

Da lavoro:

Per il dato della popolazione da lavoro si è preso in esame il dato statistico ufficiale dell'ultimo censimento del 2001 che contiene un'analisi dettagliata dei flussi da e per il Comune per motivi di lavoro.

Comune Partenza	Prov Partenza	Mezzo di Trasporto	Motivo di Spostamento	Spostamento
vari	varie	vari	Casa - Lavoro	279

Fonte: Regione Veneto – dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001

Tale dato è stato raffrontato con il dato sugli addetti delle ditte operanti nel territorio comunale. La popolazione fluttuante da lavoro è stata quindi ripartita stimandone una



01 - RELAZIONE TECNICA – Comune di Terrassa Padovana

Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

diversa incidenza a seconda delle diverse zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale: 45% per la Zona 1, 30% per la Zona 2, 25% per la Zona residuale.



2. LO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

2.1 Numero e dislocazione attuale dei pubblici esercizi

Le linee guida richiedono una valutazione sugli esercizi equivalenti (come definiti nell'allegato A della DGR n° 3340 del 04.11.2008), intesa come attrazione esercitata dagli esercizi posti in aree limitrofe del territorio che evidenziano tale fenomeno e che pertanto la loro incidenza possa essere di fatto esclusa dalla programmazione.

All'interno del territorio comunale sono presenti 8 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Di cui 5 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e n°3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione (circoli affiliati).

Gli esercizi di somministrazione sono:

N°	Nome	Tipo	Assogettabile a programmazione
1	Caffetteria Bazza	Bar	SI
2	Ristorante Villa Sartori	Bar - Ristorante	SI
3	Zhang snc	Bar	SI
4	Altro Mondo	Bar - Ristorante	SI
5	A La Santè	Bar - Ristorante	SI
6	Circolo I Laghetti DORO	CIRCOLO	NO
7	Agriturismo alle Valli	Agriturismo	NO
8	Patronato	CIRCOLO	NO

Gli esercizi di somministrazione risultano così suddivisi nelle diverse zone individuate da presente piano:

nome della zona	esercizi per concorrenza e sostenibilità	esercizi per accessibilità
ZONA 1 - Terrassa Padovana centro	3	3
ZONA 2 - Arzercavalli	1	1
ZONA 3 - Residuo	1	1
totale	5	5



2.2 Gli esercizi equivalenti:

Pur esistendo alcuni pubblici esercizi posti nelle prossimità del confine con altri Comune non si ritiene che gli stessi possano considerarsi esclusivamente o prevalentemente al servizio di popolazione residente e fluttuante di altri Comuni limitrofi.

Non si ravvisa quindi la necessità di applicare a nessuna zona un coefficiente percentuale (indicatore di attrazione) volto a depurare il numero di esercizi presenti nella zona dalla quota teorica di esercizi che può essere ritenuta a servizio delle aree extracomunali.

2.3 Altre forme di somministrazione

Viene considerata – ai fini dell'analisi dell'offerta – anche altre particolari attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate in deroga ai parametri, in quanto maggiormente rilevanti ed influenti e riconducibili, per la loro tipologia, ai "normali" esercizi".

I pubblici esercizi, rilasciati in deroga ai parametri ma per i quali non esiste limitazione all'utilizzo pubblico verranno considerati al pari degli altri pubblici esercizi.

Ai fini dei presenti criteri, in coerenza con la LR 29/2007 art. n°2 è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti elementi per la valutazione delle attività in deroga:

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
- b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la



01 - RELAZIONE TECNICA – Comune di Terrassa Padovana

Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;

e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Inoltre si ritiene di tener conto all'interno della quantificazione degli esercizi per il piano anche delle attività di produzione/vendita di prodotti alimentari (pizza al taglio, kebab) in quanto nel territorio svolgono una funzione di somministrazione di prodotti.



3. LA RIPARTIZIONE IN ZONE

3.1 La zonizzazione

L'individuazione delle zone ai sensi dell'art. 8 della LR n. 29/2007 sono state delimitate compatibilmente con lo strumento urbanistico PRG al fine da permettere una verticalizzazione normativa tra le indicazioni di destinazione d'uso ammissibili del PRG e le indicazioni programmatiche del seguente studio.

Inoltre le zone sono state progettate a seguito di analisi del territorio anche sotto il profilo ambientale, demografico ed economico, cercando di mantenere una certa omogeneità di connotazione all'interno di ciascuna di esse, utilizzando le definizioni date dal D.M. 1444/1968 ed integrate con le delimitazioni esistenti dei centri abitati;

Gli interessi in gioco, da contemperare ed equilibrare in ciascuna area, sono quelli:

- dei clienti, che chiedono un'offerta di servizi adeguata (**accessibilità** e qualità del servizio);
- dei cittadini residenti, che chiedono condizioni accettabili di vivibilità (**sostenibilità**, tutela della quiete dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica,, tutela del territorio, dell'ambiente, tutela del consumatore).

3.2 Schede descrittive dei profili di ogni zona

ZONA 1 "Terrassa Padovana centro"

Profilo demografico	Popolazione residente: 1154 abitanti Popolazione fluttuante: stimata in 178, principalmente da istituzioni e da lavoro.
Profilo urbanistico-ambientale	La zona è urbanisticamente ricompresa all'interno del centro abitato di Terrassa come definito da PRG. All'interno sono presenti le aree urbane "A" di completamento e di espansione .Nell'ambito più a sud è presente la zona artigianale produttiva quest'ultima risulta peraltro più estesa ma ai fini della presente programmazione la zona identificata risulta maggiormente omogenea e caratterizzata dalle medesime esigenze e peculiarità.
Profilo economico	Si tratta di una zona dedita alla residenza al commercio, dove trovano sede uffici sia pubblici che privati, e attività di produzione



Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

Possibili interazioni	Particolarmente legata alle strutture scolastiche poste a nord
------------------------------	--

ZONA 2 "Arzercavalli"

Profilo demografico	Popolazione residente: 549 abitanti Popolazione fluttuante: stimata in 92 unità, prevalentemente da lavoro
Profilo urbanistico-ambientale	La zona è urbanisticamente costituita dalla porzione di zona "A" centro storico e aree residenziali di completamente ed espansione. Sono presenti diverse aree pubbliche.
Profilo economico	Si tratta di una zona prevalentemente residenziale e di servizi.

Le zone residuali, Zona 3 :

Tutte le porzioni di territorio che non sono assimilabili per caratteristiche urbanistiche, economiche e demografiche alle zone adiacenti identificate, confluiscono in un'unica Zona Residuale, nella quale l'insediamento o il trasferimento di esercizi è soggetto alla compatibilità urbanistica ed edilizia.



4. MODALITÀ E APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI

4.1 La concorrenza

La concorrenza è misurabile dal rapporto tra la popolazione totale (residente più fluttuante) e il numero di esercizi all'interno di ciascuna zona.

Il valore di riferimento per valutare la concorrenza è dato dal rapporto tra la popolazione totale e il numero degli esercizi presenti su tutto il territorio comunale (esclusa la zona residuale). Con tale valore soglia si sono confrontati i valori calcolati nelle singole zone.

Per ragioni di rappresentatività il valore medio viene ampliato di un intorno pari a + 20%. Tale dato è stato quantificato in quanto previsto dai criteri emanati dalla Regione del Veneto con DGR n. 2982, del 14.10.2009.

In ogni caso, anche in considerazione di quanto espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2808/2009, del 05.05.2009, si è ritenuto di dare allo stesso un mero valore indicativo di una situazione esistente, ma di per se stesso ininfluenza sulle risultanze della matrice di programmazione.

4.2 L'accessibilità

L'accessibilità misura il grado di dispersione sul territorio rispetto a quella della popolazione.

Per poter valutare l'accessibilità di ciascuna zona, è stata analizzata la distribuzione spaziale degli esercizi nell'ambito della zona stessa, secondo le metodologie indicate nella DGR. N. 3340 del 04/11/2008.

4.3 La sostenibilità

La sostenibilità può essere definita come la capacità di una determinata zona di "assorbire" gli impatti indotti dalla presenza di esercizi di somministrazione, può essere misurata attraverso numerosi indicatori. È stato scelto di utilizzare, sulla scorta delle indicazioni regionali, un'analisi multi-criterio che sviluppi nell' momento finale un indicatore di sostenibilità sintetico di facile lettura.

I diversi indicatori utilizzati nell'analisi multi-criterio della sostenibilità sono stati definiti per studiare il fenomeno della sostenibilità dei criteri di programmazione in relazione agli obiettivi di tutela del territorio, ordine pubblico, sicurezza pubblica e di tutela del consumatore.



Nella stesura della valutazione multicriteriale si è cercato di ridurre al minimo l'elemento di soggettività del valutatore utilizzando una scala di giudizio normalizzata (0.3-0.9) mediamente pesata per ogni elemento della valutazione.

Come scala di valore si è utilizzato il seguente schema:

SCALA MULTICRITERIO	SCALA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE
0,30	Sostenibilità Bassa
0,40	
0,49	
0,50	Sostenibilità Media
0,60	
0,69	
0,70	Sostenibilità Alta
0,80	
0,90	

➤ **SOSTENIBILITA 01**

tasso di concentrazione e dispersione degli esercizi/superficie, tale da indicare sinteticamente la criticità dovuta alla presenza di un numero elevato di esercizi in rapporto all'estensione della zona.

Il valore calcolato su ciascuna zona sarà confrontato con un valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 20% determinato dal rapporto tra il numero totale degli esercizi e la superficie complessiva del territorio comunale (esclusa la zona residua);

tasso di capacità dell'offerta, tale da indicare sinteticamente la criticità dovuta alla presenza di un numero elevato di esercizi rispetto alla popolazione totale presente nella zona. Tale dato misura il livello di tutela del consumatore in quanto a parità di popolazione l'aumento degli esercizi porta a una possibile diminuzione della qualità (diminuzione dei prezzi per assicurarsi nuovi clienti).

Il valore calcolato su ciascuna zona sarà confrontato con un valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 20% determinato dal rapporto tra il numero totale degli esercizi e la superficie complessiva del territorio comunale (inclusa la zona residua);

tasso di efficienza dell'offerta, tale da indicare sinteticamente la criticità dovuta alla presenza di un numero elevato di subentri nell'intervallo 2008/10 in rapporto al numero di esercizi presenti nella zona. Tale dato misura il livello del servizio delle attività di



somministrazione identificando il livello di tutela del consumatore in quanto a parità di popolazione l'aumento dei numeri di subentri evidenzia un possibile disequilibrio del mercato e una probabile fragilità del sistema di somministrazione che può portare ad una possibile diminuzione della qualità (diminuzione dei prezzi per assicurarsi nuovi clienti).

Il valore calcolato su ciascuna zona sarà confrontato con un valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 25% determinato dal rapporto tra il numero totale degli esercizi e il numero di subentri nell'intervallo 2008/10 (esclusa la zona residua);

➤ **SOSTENIBILITÀ 02**

tasso di dotazione di parcheggi per zona, tale da individuare quantitativamente la criticità di un numero non adeguato di parcheggi in rapporto all'estensione della zona. Tale dato misura il livello di ordine pubblico in quanto a parità di dimensione della zona la diminuzione degli spazi a parcheggio porta a una criticità di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

È stato calcolato per ciascuna zona la dotazione di parcheggi in rapporto alla superficie della zona utilizzando i dati presenti nel PRG (zone destinate a parcheggio pubblico) e a un rilievo diretto sul posto degli spazi a standard F4, tale valore è stato confrontato con il valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 20% determinato dal rapporto tra la superficie totale destinata a parcheggio e la superficie complessiva del territorio comunale (esclusa la zona residua);

tasso di efficacia dei parcheggi/n° esercizi, tale da indicare sinteticamente il grado di qualità dei servizi indispensabili per la sosta rispetto al numero di esercizi presenti nella zona (esclusa la zona residua). Tale dato misura il livello di fragilità da traffico e di tutela del territorio in quanto a parità di dimensione degli spazi a parcheggio un numero crescente di attività di somministrazione porta ad un aumento della richiesta di spazi e alla crescita del fenomeno della sosta selvaggia.

È stato calcolato per ciascuna zona la dotazione di parcheggi in rapporto alla superficie della zona utilizzando i dati presenti nel PRG (zone destinate a parcheggio pubblico) e a un rilievo diretto sul posto degli spazi a standard F4. Tale valore è stato confrontato con il valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 20% determinato dal rapporto tra la superficie totale destinata a parcheggio e il numero complessiva di esercizi presenti nelle zone (esclusa la zona residua);



tasso di adeguatezza dei parcheggi/n° popolazione, tale da indicare sinteticamente il grado di adeguatezza dei servizi indispensabili per la sosta rispetto al numero di popolazione presenti nella zona (esclusa la zona residua).

Tale dato misura il livello di ordine pubblico in quanto a parità di quantità di parcheggi pubblici nella zona l'aumento di popolazione porta a una criticità di ordine pubblico dovuto al problema del sovraffollamento.

E' stato calcolato per ciascuna zona la dotazione di parcheggi in rapporto alla superficie della zona utilizzando i dati presenti nel PRG (zone destinate a parcheggio pubblico) e a un rilievo diretto sul posto degli spazi a standard F4. Tale valore è stato confrontato con il valore soglia ampliato di un intorno pari a +/- 20% determinato dal rapporto tra la superficie totale destinata a parcheggio e il numero complessiva di abitanti presenti nelle zone (inclusa la zona residua);

Le indicazioni degli indicatori della sostenibilità sono stati correlanti tra di loro attraverso un media aritmetica ponderata in modo da renderne ancillare la valutazione e diminuire al minimo l'elemento di soggettività del valutatore. Per tale operazione si è seguito il seguente modello:

SOSTENIBILITA 01		SOSTENIBILITA 02	
Criterio	Peso statistici	Criterio	Peso statistici
tasso di concentrazione e dispersione degli esercizi/superficie	0,40	tasso di dotazione di parcheggi per zona	0,40
tasso di capacità dell'offerta	0,50	tasso di efficacia dei parcheggi/n° esercizi	0,30
tasso di efficienza dell'offerta	0,10	tasso di adeguatezza dei parcheggi/n° popolazione	0,30
INDICATORE 1	0,50	INDICATORE 2	0,50

INDICATORE DI SOSTENIBILITA PER MATRICE DI PROGRAMMAZIONE



5. CONSIDERAZIONI, INTERPRETAZIONI E FONTI DI RIFERIMENTO

5.1 interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

Intuitivamente, la matrice di programmazione è paragonabile ad un "semaforo" in cui il verde e il giallo segnalano "via libera e via libera con attenzione", mentre il rosso indica la necessità di "fermarsi" per esaminare con attenzione se sussistono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

I parametri attraverso i quali si esprime la matrice sono quelli di concorrenza, accessibilità e sostenibilità. I primi due analizzano lo stato di fatto, ovvero se la zona oggetto dell'analisi sia dotata o meno di un buon servizio di somministrazione e non influiscono sulla programmazione futura di nuove attività economiche, il terzo invece analizza la sostenibilità futura ovvero se la zona, sotto il profilo sociale, ambientale e urbanistico, sia in grado di sostenere nuove aperture.

I primi due indicatori devono essere necessariamente considerati assieme, in quanto ci forniscono informazioni sulla organizzazione del mercato di somministrazione e come gli esercizi siano distribuiti all'interno della zona in rapporto ad un'area ottimale a forma di corona circolare costruita attorno al centroide della zona (che misura l'accessibilità al servizio).

Le linee guida regionali sostengono che è il terzo indicatore che deve informare le scelte di programmazione, in quanto esprime più adeguatamente una tutela degli interessi generali.

Conformemente alle linee guida che individuano l'indicatore di sostenibilità quale criterio primario per le scelte di programmazione, si ritiene di escludere dai possibili nuovi insediamenti (aperture o trasferimenti da altra zona) le zone in cui, vi sia una sostenibilità critica.

5.2 Revisione ed aggiornamento dei dati

La presente programmazione ha validità triennale (art.33, comma 2, L.R. 29/2007) ed è impostata per una gestione di tipo dinamico, che consenta di rimodulare le indicazioni a seconda dell'evolversi dello sviluppo del territorio di riferimento.

Le linee guida regionali indicano di effettuare comunque un monitoraggio ogni qual volta vi siano significative trasformazioni urbane conseguenti ad interventi legati alla programmazione urbanistica locale (alterazioni tali da essere suscettibili di una motivata modifica della programmazione e quindi anche prima della scadenza del triennio).



La scelta di sottoporre a revisione annuale la programmazione comunale mediante aggiornamento della matrice con i soli dati relativi alle attivazioni (aperture e trasferimenti) e cessazioni degli esercizi di somministrazione nasce dalla necessità di garantire un omogeneo sviluppo delle attività, ritenuto verosimile nell'arco di un anno.

La revisione andrà effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale e riguarderà unicamente le variazioni di matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, fino all'effettuazione della revisione annuale, aperture, trasferimenti e cessazioni di attività non comportano la variazione delle risultanze finali della matrice.

5.3 Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli non affiliati

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati di cui all'articolo 2 comma 4 (non affiliati), devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme alle risultanze della matrice per i "normali" esercizi di somministrazione.

5.4 Comunicazione dell'esito di chiusura dell'istruttoria

La legge regionale stabilisce all'articolo 8 che il Comune deve normare appositamente il procedimento relativo all'esame delle domande per le nuove aperture degli esercizi. Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni, al fine di renderlo congruente con il termini previsto nei procedimenti semplificati in materia di Sportello Unico (DPR 447/98 e s.m.i.), viene altresì fissato il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda al fine di produrre la documentazione necessaria al rilascio della relativa autorizzazione.

5.5 Manifestazioni temporanee

Si ritiene di riconoscere il carattere benefico delle manifestazioni nei casi in cui i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento.

5.6 Requisiti morali

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010, la disciplina normativa riguardante i requisiti morali dapprima regolati della legge regionale n. 29/2007, in particolare all'articolo 4



01 - RELAZIONE TECNICA – Comune di Terrassa Padovana

Parametri e criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 29 del 21/9/2007

sono stati stralciati dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010. Fino alla nuova novellazione della LR 29/2007 per la parte riguardante i requisiti morali è di riferimento la normativa quadro nazionale che ha stralciato, in quanto in contrasto, il livello normativo regionale secondo il principio di sussidiarietà amministrativa.